

protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, nel regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽⁷⁾ e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽⁸⁾ e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.

- (3) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
- (4) Ai fini della chiarezza, dovrebbero essere precisate talune fasi della procedura che disciplina la domanda di protezione di una denominazione di origine o indicazione geografica nel settore vitivinicolo.
- (5) È opportuno stabilire norme supplementari in materia di domande comuni concernenti più di un territorio nazionale.
- (6) Per disporre di documenti unici uniformi e raffrontabili, è necessario specificare il contenuto minimo di tali documenti. Nel caso delle denominazioni di origine dovrebbe essere messa in particolare rilievo la descrizione del legame tra la qualità e le caratteristiche del prodotto e il suo particolare ambiente geografico. Nel caso delle indicazioni geografiche dovrebbe essere messa in particolare rilievo la definizione del legame tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche e l'origine geografica del prodotto.
- (7) La zona geografica delimitata delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per le quali è chiesta la protezione dovrebbe essere descritta nel disciplinare di produzione in modo dettagliato, preciso e inequivocabile, tale da consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di operare sulla base di elementi certi, definitivi e attendibili.
- (8) Per garantire il corretto funzionamento del sistema è necessario stabilire norme uniformi concernenti la fase di rigetto della procedura applicabile alle domande di protezione. Sono altresì necessarie norme uniformi per quanto riguarda il contenuto delle domande di modifica dell'Unione, di modifica ordinaria e di modifica temporanea nonché per quanto riguarda il contenuto delle richieste di cancellazione.
- (9) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare i termini applicabili alla procedura di opposizione e stabilire i criteri per individuare le date di decorrenza degli stessi.
- (10) Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti è opportuno stabilire i moduli per la presentazione delle domande, delle opposizioni, delle modifiche e delle richieste di cancellazione.
- (11) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario adottare norme in merito al contenuto e alla forma del registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, istituito dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il «registro»). Il registro è una banca dati elettronica conservata all'interno di un sistema di informazione, ed è accessibile al pubblico. Tutti i dati relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette contenuti nel precedente registro creato nella banca dati elettronica «E-Bacchus», di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009, dovrebbero essere iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (12) Le norme vigenti in materia di riproduzione del simbolo dell'Unione per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari, stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, dovrebbero essere replicate per permettere ai consumatori di riconoscere i vini recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

